

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, C.F. 97613210018, P. IVA 08408950015, rappresentata dal Presidente pro-tempore prof. ing. Vincenzo Corrado, nato a Salerno il 14.07.1963 domiciliato per il presente atto presso la sede della Fondazione in Torino, via Giovanni Giolitti n. 1, ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 71 del 02.07.2015, nel seguito indicata come "Fondazione",

e

la società The Development Alchemists Ltd C.F. _____
P. (GB) 875 259875 con sede legale in WARWICK, UK, via
Ansell Court n. 20
rappresentata da Lenni George nat/a a LONDRA il
28/01/1965,
domiciliato/a per la carica presso la sede della società, nel seguito indicata come "Partner"

premessi che:

- a. la Fondazione ha tra i propri scopi statuari la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli ingegneri;
- b. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, disciplinato dal "Regolamento per l'Aggiornamento della Formazione Professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, le attività formative organizzate dalla Fondazione possono consentire il conseguimento di crediti formativi professionali (CFP), se conformi alle modalità previste all'art. 2.3 delle Linee d'Indirizzo del Regolamento della Competenza Professionale approvate dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2013;
- c. La Fondazione ha intenzione di ampliare la propria offerta formativa con nuove iniziative rivolte agli ingegneri in tutti i campi di specializzazione;
- d. la Fondazione intende potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul

territorio regionale nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di attività formative di interesse comune;

- e. il Partner possiede un'approfondita conoscenza delle tematiche formative relative a specifiche aree di interesse per gli ingegneri e per le categorie a cui la Fondazione si rivolge, nonché una documentata esperienza in attività formative;
- f. la Fondazione e il Partner intendono intraprendere una collaborazione finalizzata ad attivare nuove proposte formative all'interno dell'area territoriale nella quale la Fondazione opera (regione Piemonte);
- g. a tale scopo, il Partner è disponibile a condividere con la Fondazione il proprio know-how nei modi e con i limiti successivamente individuati;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Finalità dell'accordo di collaborazione

1.1 - Le parti, con il presente accordo, intendono sviluppare un modello di collaborazione finalizzato ad organizzare attività di formazione professionale che consentano ai partecipanti il conseguimento di CFP secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'Aggiornamento della Competenza Professionale", adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137.

1.2 - I contenuti dell'accordo di collaborazione riguardano in particolare i settori formazione
manageriale e in lingua italiana e inglese

Articolo 2 – Modalità operative della collaborazione

2.1 - La Fondazione nomina un Consigliere Referente che sarà responsabile della gestione operativa dell'accordo per conto della Fondazione.

2.2 - Il Partner propone alla Fondazione quanto segue:

- le tematiche di possibile interesse per la realizzazione di attività formative;
- i programmi delle singole attività formative;
- un eventuale elenco di possibili docenti, con relativo curriculum vitae;
- un eventuale elenco di possibili aule e/o laboratori per lo svolgimento delle attività formative.

2.3 - La Fondazione valuta la compatibilità delle singole proposte in relazione alla propria offerta formativa e alle proprie necessità.

2.4 - In caso di valutazione positiva di una proposta, la Fondazione, senza alcun tipo di vincolo,

- seleziona i docenti tra quelli proposti dal Partner;
- valuta l'opportunità dell'utilizzo delle aule e/o dei laboratori proposti.

2.5 - Ogni singola attività formativa organizzata nell'ambito del presente accordo di collaborazione

sarà oggetto di specifica lettera di conferma che, oltre a richiamare quanto disposto nel presente accordo, conterrà i dettagli operativi e i rapporti economici che saranno instaurati.

Articolo 3 – Competenze e responsabilità della Fondazione

3.1 - La responsabilità scientifica di ogni attività formativa è di esclusiva competenza della Fondazione.

3.2 - La Fondazione nomina, per ciascuna attività formativa, un Responsabile Tecnico-Scientifico che ha il compito di garantire, attraverso la propria esperienza e autorevolezza, il contenuto scientifico dell'evento.

3.3 - La Fondazione gestisce in totale autonomia l'iter di approvazione dell'attività formativa da parte dell'Ordine territoriale ai fini del conseguimento di CFP per i partecipanti.

3.4 - La Fondazione gestisce in totale autonomia il rilevamento delle presenze.

3.5 - La Fondazione gestisce la segreteria organizzativa dell'attività formativa.

Articolo 4 – Competenze e responsabilità del Partner

4.1 - Il Partner si rende disponibile ad effettuare le eventuali modifiche alle proposte di attività formativa ed organizzative richieste dalla Fondazione, al fine di rendere le proposte pienamente rispondenti ai requisiti formativi della Fondazione.

4.2 - Il Partner dichiara la propria disponibilità a collaborare, direttamente e/o attraverso i singoli docenti, alla redazione ed alla somministrazione dei moduli di "accertamento dell'efficacia formativa", necessari per l'ottenimento dei CFP, secondo le modalità individuate dalla Fondazione.

Articolo 5 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

5.1 - Il Partner garantisce la disponibilità di eventuali proprie aule e/o laboratori selezionati e qualificati dalla Fondazione per l'erogazione dell'attività formativa nelle date e negli orari concordati.

5.2 - Il Partner acconsente l'accesso ad aule e/o laboratori da mezz'ora prima dell'inizio dell'attività e sino a mezz'ora oltre la conclusione della stessa al personale addetto al servizio di rilevazione delle presenze.

Articolo 6 – Produzione divulgazione e sfruttamento di materiale didattico

6.1 - Tutto il materiale didattico dovrà essere predisposto, a cura del Partner e/o dei docenti individuati, solo ed esclusivamente sul format messo a disposizione dalla Fondazione.

6.2 - Sul materiale didattico non potranno essere inseriti loghi, simboli, marchi, diciture commerciali diversi da quanto concordato tra le parti.

6.3 - A meno di specifico accordo, il materiale didattico prodotto per ogni attività formativa potrà essere distribuito dalla Fondazione solo ai partecipanti regolarmente iscritti, secondo le modalità individuate.

6.4 - Nel caso in cui le parti individuino ulteriori modalità di utilizzazione scientifica e commerciale del materiale didattico, come ad esempio la pubblicazione in qualsiasi forma, esse saranno oggetto di apposito specifico accordo.

Articolo 7 – Commercializzazione dell'attività formativa

7.1 - Ogni singola attività formativa oggetto del presente accordo sarà commercializzata esclusivamente dalla Fondazione.

7.2 - La Fondazione ha completa libertà nella scelta delle politiche commerciali per le attività formative.

7.3 - La Fondazione ha facoltà, per qualsiasi attività formativa, di avvalersi del contributo di uno o più sponsor, previo consenso del Partner.

Articolo 8 – Compensi

8.1 - L'attività di collaborazione, di cui al punto 2.2, è svolta dal Partner a titolo gratuito.

8.2 - I compensi per le attività di docenza saranno fatturati, secondo modalità concordate con il Partner, attraverso la lettera di conferma legata alla singola attività formativa.

8.3 - Il costo per l'eventuale utilizzo di aule e/o laboratori sarà compensato al Partner come previsto dalla specifica lettera di conferma legata alla singola attività formativa.

Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti

9.1 - La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra parte (incluse abbreviazioni) al di fuori delle singole attività formative oggetto del presente accordo.

Articolo 10 – Concorrenza

10.1 - Le parti convengono che tra esse non vi siano vincoli di concorrenza nell'erogazione di attività formative le cui tematiche non siano ricomprese entro il presente accordo, ovvero per le quali non sia stata siglata apposita lettera di conferma.

Articolo 11 – Durata e rinnovo

11.1 - La presente convenzione ha durata di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dalla data di stipula, sarà tacitamente rinnovata alla scadenza per successivi periodi di 12 (dodici) mesi senza alcun vincolo sul numero di rinnovi.

11.2 - L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi tramite lettera raccomandata a.r. ovvero tramite PEC.

Articolo 12 – Riservatezza

12.1 - Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte, con sola eccezione di quanto previsto al successivo art. 13, comma 4 e 5;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

12.2 - Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo art. 13, comma 5. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

12.3 - Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 13 – Trattamento dei dati

13.1 - La Fondazione provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini statutari e di quanto previsto dal Regolamento per l'Aggiornamento della Competenza Professionale in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso.

13.2 - Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Fondazione è il Presidente, cui spetta il compito di nominare il Responsabile per il trattamento dei dati.

13.3 - Il Partner si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali della Fondazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Partner è il sig. Lenni George, responsabile per il trattamento degli stessi il sig. Le Lenni George.

13.4 - Il Partner autorizza la Fondazione a rendere nota, sul proprio sito web istituzionale, la collaborazione oggetto della presente convenzione ed a pubblicare sul medesimo sito, direttamente oppure all'interno di documenti informativi, finanziari e/o fiscali, notizie riguardanti i singoli contratti attuativi della presente convenzione tra cui, in via esemplificativa: tema della collaborazione, nominativo del committente, valore economico del contratto, etc.

13.5 - Il Partner autorizza la Fondazione a fornire al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, o altro soggetto eventualmente incaricato di valutare la rispondenza degli accordi alla norma, la collaborazione oggetto della presente convenzione ed i singoli contratti attuativi.

Articolo 14 – Controversie

14.1 - Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione alla validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

14.2 - Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti procederanno

obbligatoriamente a un tentativo di conciliazione indicando sin d'ora l'Organismo di mediazione istituito congiuntamente dagli Ordini degli Architetti ed Ingegneri della Provincia di Torino, accettandone contestualmente il regolamento; laddove il tentativo di conciliazione avesse esito negativo, le parti indicano il foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

14.3 - Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Articolo 15 – Registrazione e spese

15.1 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle parti in misura paritaria.

Torino, 02.07.2015

Per la Fondazione
Il Presidente
prof. ing. Vincenzo Corrado



Per il Partner

